



COMUNE DI SIRACUSA

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MERCATI

Ordinanza Dirigenziale

N. 171 del 05/12/2023

OGGETTO: D. F. - ordinanza ingiunzione

IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTO il Verbale n. 4046 del 30/10/2022, redatto dal Corpo di Polizia Municipale di Siracusa dal quale risulta che il Sig. --- omissis... --, ha violato le disposizioni di cui all'art. 20 c. 1 della Legge Regionale 18/95 e Regolamento Comunale del Commercio art. 49 c. 1, in quanto " esercitava commercio abusivamente di di generi non alimentari su area pubblica senza la prescritta autorizzazione in luogo ove ciò è vietata la vendita come da Regolamento Comunale ";

RILEVATO che sono state osservate le disposizioni sulla contestazione e la notificazione della violazione al trasgressore e che sono inutilmente scaduti i termini per il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista;

CONSIDERATO che al momento dell'elevazione del verbale il Sig. --- omissis... --- esercitava commercio abusivamente di di generi non alimentari su area pubblica senza la prescritta autorizzazione in luogo ove ciò è vietata la vendita come da Regolamento Comunale ";

RITENUTO fondato l'accertamento della violazione di cui sopra e, tenute presenti, ai fini della determinazione della sanzione, le circostanze e modalità delle infrazioni;

VISTA la L. 24/11/1981 N°689;

VISTO il D.P.R. 13/05/1985 N°256;

VISTA la L. 142/90 art.51 lettera g;

VISTA la L.R. N°48/91;

VISTA la L.R. N°23/98;

VISTO l'art. 28 del Vigente Statuto Comunale che a norma di quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 art. nr.107 demanda ai Dirigenti la competenza specifica per l'adozione del presente provvedimento;

INGIUNGE

Al Sig. --- omissis... ---, in premessa generalizzato, di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma complessiva di **Euro 317,20** (diconsi Euro trecentodiciassette/20), di cui **Euro 2,00** (diconsi Euro due,/00) per spese di bollo e **Euro 5,20** (diconsi Euro cinque/20) per spese di notifica, **entro trenta giorni** dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena degli atti esecutivi, mediante Versamento tramite PagoPa

“SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE – COMUNE DI SIRACUSA – SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MERCATI” – CAPITOLO 7810.

ORDINANZA DI INGIUNZIONE N° DEL , ai sensi del D.M. 17 Dicembre 1998.

AVVERSO la presente ordinanza - ingiunzione è ammesso ricorso al GIUDICE DI PACE ai sensi del D.L. n°507 del 30/12/99, entro trenta giorni dalla notifica.

Per il mancato pagamento delle somme dovute, nei termini previsti dalla Legge n. 689/81, saranno avviate le procedure preliminari all'adozione del ruolo per la riscossione coatta in un'unica soluzione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Funzionario Responsabile SUAP Geom. Giuseppe Vinci nelle ore di apertura al pubblico: dal martedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

SI AVVISA CHE COPIA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DOVRA' ESSERE INVIATA/PRODOTTA AL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MERCATI DI QUESTO ENTE.

PEC OBBLIGATORIA PER SOCIETA' E IMPRESE INDIVIDUALI

Art. 37 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 e Art. 5 commi 1 e 2 della Legge 17 Dicembre 2012, n. 221

L'Ufficio Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione di un atto da parte di **un'impresa costituita in forma societaria** che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata sospenda la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Pertanto, a decorre dal 7 aprile 2012, tutte le società che presentano una domanda di iscrizione al Registro Imprese sono tenute ad indicare, ne caso in cui non abbiano già provveduto, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Trascorso infruttuosamente il prescritto periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito, l'atto sarà iscritto e verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 2630 del Codice Civile (€ 68,66 - € 206,00).

L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di **un'impresa individuale** che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda, fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.

La P. O.
f.to VINCI GIUSEPPE

Il Dirigente
f.to Dr. Salvatore Correnti